

	CONTRATTO DI APPALTO	
	SOCIETA' SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE S.p.A.	
	Ferrovia Domodossola - Locarno (Confine Svizzero)	
	Via Mizzoccola, 9 28845 DOMODOSSOLA (VB)	
	CCIAA V.C.O. N° 25009 Tribunale Verbania N° 1832	
	Capitale sociale € 250.451,50 i.v.	
	(Posizione I.V.A. Società 00127030039)	
	□□□□□	
	CONTRATTO D'APPALTO	
	TRA	
	La Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. con sede in Domodossola (VB),	
	Via Mizzoccola 9, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00127030039, rappresentata dal	
	Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Lodoli, nel prosieguo	
	denominata SSIF.	
	E	
	L'impresa ----- con sede	
	-----rappresentata da ----- che	
	elegge il proprio domicilio, per l'esecuzione del presente contratto, in Via Mizzoccola	
	9 nel Comune di Domodossola (VB) presso la Società Subalpina di Imprese	
	Ferroviarie S.p.A.	Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Lodoli
	PREMESSO	
	➤ che con nota xxxxxxx n° xxxxx del xx.xx.xx è stato approvato il progetto, ivi	
	compresa la relativa perizia di spesa, per la realizzazione dei lavori di:	
	“Realizzazione di opere edili, strutture e impianti presso la stazione ferroviaria di	
	Domodossola e Domodossola (Vigezzina)”;	

	<p>➤ che nella gara svoltasi il giorno xx.xx.xx è risultata migliore offerente dei lavori</p>	
	l'impresa -----;	
	<p>➤ che con nota n. xxxxx del xx.xx.xx ----- è stato autorizzato</p>	
	l'affidamento all'impresa vincitrice dell'appalto;	
	<p>➤ che i lavori del presente contratto ammontano a € xxx.xxx,xx (+IVA) di cui €</p>	
	xxx.xxx,xx (+IVA) per lavori, al netto del ribasso d'asta, e € xx.xxx,xx (+ IVA) per	
	oneri relativi alla sicurezza;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	<b>ART. 1. - VALORE DELLE PREMESSE.</b>	
	1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del	
	presente contratto e si intendono integralmente richiamati nel presente articolo ed	
	accettati dalle parti. Inoltre, le Circolari e le disposizioni tecniche ed amministrative	
	del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono anch'esse da considerare	
	integralmente richiamate e parte integrante e sostanziale del contratto.	
	<b>ART. 2. - OGGETTO DELL'APPALTO.</b>	
	2.1. La Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A., come in epigrafe	
	rappresentata, affida in appalto all'impresa -----, che accetta,	
	l'esecuzione di tutti i lavori e forniture occorrenti per la realizzazione delle opere e	
	degli impianti indicati nel progetto relativo alla "Realizzazione di opere edili, strutture	
	e impianti presso la stazione ferroviaria di Domodossola (Vigezzina)".	
	Detti interventi potranno anche essere denominati <b>Prog.500F</b> , e dovranno essere	
	eseguiti in più siti nell'ambito delle aree occupate dalle infrastrutture ferroviarie a	
	Domodossola. Detti siti possono essere così sintetizzati:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabina elettrica (rifacimento della copertura);</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piazzali est e ovest (sistemazione definitiva e prolungamento tettoie);</li> </ul>	

Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A.  
Il Presidente ed Amministratore Delegato  
Dott. Claudio Lobbli

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impianto lavaggio treni (copertura);</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impianto di verniciatura (prolungamento con tunnel mobile);</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificio uffici (ristrutturazione);</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificio ex magazzino (ristrutturazione);</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capolinea in Galleria (impianto ventilazione).</li> </ul>	
	<p>2.2. Le predette opere si inseriscono negli interventi di ammodernamento e manutenzione straordinaria della ferrovia Domodossola – Confine Svizzero (Locarno) di cui la SSIF è concessionaria, finanziati mediante leggi 297/1978, 611/1996 e 472/1999.</p>	
	<p>2.3. L'appalto comprende le opere, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari occorrenti per dar compiute ed ultimate in ogni loro parte le opere sopraindicate, così come descritte ed individuate negli elaborati progettuali e secondo le modalità e patti contenuti nel presente atto, nonché negli atti e documenti contrattuali.</p>	
	<p>2.4. La SSIF si riserva di far svolgere ad altra ditta lavori diversi da quelli dell'appalto, ma nella stessa area di cantiere, senza che l'Impresa possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno e senza che venga meno nessuno degli obblighi previsti dai documenti contrattuali.</p>	
	<p>2.5. Tutti i lavori devono svolgersi garantendo la presenza e la continuità dell'esercizio ferroviario nonché tutte le attività ad esso correlate. Le attività da svolgersi in vicinanza della linea di contatto ferroviaria saranno eseguite tramite procedura di consegna o/ riconsegna linea da SSIF ad Appaltatore (nei periodi concordati, anche notturni, in cui sarà possibile, in base alle esigenze di continuità dell'esercizio ferroviario, il sezionamento della linea di contatto). Le attività di ristrutturazione della palazzina uffici saranno sviluppate secondo un programma</p>	<p>Società Subalpina di Imprese Ferroviarie s.p.a. Il Presidente ed Amministratore Delegato. Dott. Claudio Lodoli.</p>

preordinato da dettagliare da parte dell'Impresa Affidataria, e coordinato con la Direzione d'Esercizio di SSIF e la Direzione Lavori. Tale cronoprogramma deve garantire sempre la continuità di servizio degli impiegati della Direzione Aziendale.

A questo scopo è previsto che, come da programma lavori di progetto:

- dapprima si proceda con l'intervento al 1° piano e alla realizzazione dell'ascensore esterno;
- solo una volta completati questi, aver messo in servizio l'ascensore ed effettuato il parziale trasferimento delle attività al 1° piano, si potranno avviare gli interventi al piano terra;
- questi ultimi saranno suddivisi in due porzioni da eseguirsi consecutivamente e non contemporaneamente: quella che non comprende gli uffici della Direzione, del Capo Ufficio, dell'Ufficio Marketing e dell'Ufficio Movimento e quella che li comprende. L'ufficio Movimento non potrà mai essere dismesso dal servizio. A questo scopo gli interventi presso questo ufficio dovranno essere sviluppati in orario notturno dalle 22 alle 5 ripristinando la continuità del servizio a termine turno di lavoro notturno. In ogni caso le opere saranno eseguite secondo una tempistica preordinata previo coordinamento con la Direzione d'Esercizio di SSIF secondo la sequenza indicata nel cronoprogramma di progetto. Su richiesta dell'Impresa, la Direzione dei lavori, previo assenso della SSIF, potrà concedere eventuali deroghe.

**ART. 3. - DESCRIZIONE DELLE OPERE.**

3.1. I lavori che formano oggetto dell'Appalto sono descritti ed individuati negli elaborati di progetto sottoscritti dalle parti contestualmente al presente atto.

3.2. Gli elaborati di progetto contengono le descrizioni di dettaglio di ciascuna categoria di lavoro compresa nell'appalto.

	<p>3.3. La SSIF si riserva di affidare ad altra ditta eventuali opere che intendesse escludere in tutto o in parte dall'appalto, senza che l'Impresa possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno, nei limiti di quanto prescritto dalle normative in vigore.</p>	
	<p><b>ART. 4. - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO E OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE.</b></p>	
	<p>4.1. L'appalto è disciplinato, oltre che dal contratto, dalle condizioni stabilite dai seguenti documenti che sono sottoscritti contestualmente al presente atto e verranno registrati in caso d'uso con oneri a carico del richiedente:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Regolamento per l'appalto dei lavori, servizi e forniture della Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. ai sensi dell'art. 238, VII co. D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bando di gara;</li> </ul>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Loddici</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lettera di offerta e documentazione allegata;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Capitolato Speciale con tutti i suoi allegati;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Piano di Sicurezza e di Coordinamento completo dei suoi allegati (D.Lgs. 81/08);</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Notifica preliminare (D.Lgs. 81/08);</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Piano Operativo di sicurezza (POS);</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tutti gli elaborati del Progetto Esecutivo, tra i quali non sono compresi i computi metrici.</li> </ul>	
	<p>4.2. In caso di discordanza o contraddizione tra i documenti sopraindicati, resterà valido quanto prescritto da quello più favorevole alla SSIF.</p>	
	<p>4.3. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Regolamento per l'appalto dei lavori, servizi e forniture della Società Subalpina di</p>	
		<p style="text-align: center;">5</p>

	Imprese Ferroviarie S.p.A. ai sensi dell'art. 238, VII co. D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163	
	nonché, per quanto compatibili con il regolamento di cui sopra, dalle norme del	
	D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e dalle norme di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.	
	145, per quanto non derogate dai documenti contrattuali e salvo quanto specificato	
	nel comma successivo, delle leggi, dei regolamenti, delle circolari e delle	
	disposizioni vigenti o che fossero emanate nel corso dei lavori in materia di	
	esecuzione di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di impianti, di opere in	
	conglomerato cementizio semplice o armato, in precompresso o a struttura	
	metallica, di sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e	
	tutela dei lavoratori e di sicurezza nei cantieri.	
	4.4. I tempi che il D.M. LL.PP. 11 aprile 2000 n° 145 assegna alla Stazione	
	appaltante, ove non dichiarati espressamente perentori dal presente atto, devono	
	intendersi ordinatori in quanto ogni attività relativa all'appalto è sottoposta alla	
	vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'Appaltatore rinuncia a	
	qualsiasi pretesa economica derivante dal mancato rispetto dei tempi previsti dal	
	D.M. LL.PP. 11 aprile 2000 n° 145.	
	<b>ART. 5. - DOMICILIO DELL'APPALTATORE.</b>	
	5.1. Agli effetti del presente contratto e per tutta la durata dello stesso, l'Appaltatore	
	dichiara che il suo domicilio è il seguente: Via Mizzoccola, 9 – Domodossola (VB)	
	presso la sede della Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A..	
	5.2. Tutti gli avvisi, circolari e comunicazioni generali esposti e/o affissi presso la	
	bacheca sita negli uffici della SSIF inerenti alle esigenze del traffico ferroviario o	
	qualunque altra circostanza connessa con i lavori oggetto d'appalto, si hanno per	
	conosciuti dall'Appaltatore, senza eccezione ed indipendentemente dalla	
	conoscenza effettiva, dal momento dell'affissione stessa, senza alcun ulteriore	

Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A.  
 Il Presidente ed Amministratore Delegato  
 Dott. Claudio Lodoli

	onere di comunicazione da parte della SSIF.	
	5.3. Tutte le intimazioni e/o comunicazioni dirette all'Appaltatore possono essere fatte, a discrezione della SSIF, sia presso la sede dell'impresa, sia presso il cantiere, sia presso il domicilio eletto e le stesse si hanno per conosciute non appena giunte in uno dei citati luoghi ed indipendentemente dalla conoscenza effettiva dell'Appaltatore. Le comunicazioni della SSIF potranno avvenire con qualunque mezzo, anche via fax.	
	<b>ART. 6. - CAUZIONI E GARANZIE.</b>	
	6.1. L'Appaltatore presterà le garanzie come previsto dal Regolamento per l'appalto dei lavori, servizi e forniture della Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. ai sensi dell'art. 238, VII co. D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. Le polizze assicurative e/o fidejussorie dovranno essere prestate da primari istituti bancari e/o assicurativi di gradimento della SSIF e dovranno prevedere la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C., la rinuncia alla decadenza prevista a favore del fidejussore dall'art. 1957, nonché l'impegno a soddisfare l'obbligazione su semplice richiesta della SSIF. Dovranno altresì prevedere quale creditore garantito sia la SSIF sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con vincolo di solidarietà attiva. La sottoscrizione di chi rappresenta l'Istituto garante dovrà essere autenticata da un Notaio, che dovrà anche espressamente accertarne i relativi poteri.	Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Lodoli
	6.2. La cauzione definitiva potrà rimanere in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi a seguito degli avvisi di cui alla normativa vigente, qualora la rata di saldo dovuta all'Appaltatore, a giudizio della SSIF, non sia all'uopo sufficiente.	
	6.3. L'Appaltatore è altresì tenuto a stipulare una polizza per danni a persone o cose	

	che dovessero verificarsi nel corso dei lavori e sino a collaudo degli stessi per un	
	importo pari a € 22.000.000,00 per sinistro con un massimale di € 1.400.000,00 per	
	persona e € 1.900.000,00 per le cose.	
	6.4. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la SSIF abbia dovuto	
	valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.	
	<b>ART. 7. - CONSEGNA DEI LAVORI.</b>	
	7.1. La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del	
	contratto, sempre che le condizioni meteorologiche e stagionali lo consentano	
	secondo la valutazione discrezionale della SSIF.	
	7.2. L'Appaltatore è obbligato a dare inizio ai lavori entro il termine tassativo di giorni	
	cinque dalla data del verbale di consegna. La violazione del presente comma	
	comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 per	
	mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di	
	variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.	
	7.3. Nel giorno comunicato all'Appaltatore dalla Direzione Lavori esso deve trovarsi	
	sul luogo e mettere a disposizione del Direttore dei Lavori quanto necessario	
	(tecnici, maestranze, mezzi) per il tracciamento delle opere da eseguire, secondo i	
	piani, profili e disegni relativi. L'Appaltatore deve anche sostenere le spese relative	
	alla consegna e alla verifica e completamento del tracciamento che fosse stato già	
	eseguito a cura della SSIF.	
	7.4. Effettuato il tracciamento, saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini,	
	ovunque si riconoscano necessari.	
	7.5. L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi e deve	
	ricollocarli quando siano stati tolti o danneggiati.	
	7.6. La consegna deve risultare da un verbale redatto nei modi e nelle forme	

Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A.  
 Il Presidente ed Amministratore Delegato  
 Dott. Claudio Lodoli

	previste dalla normativa vigente e dalla data di esso decorre il termine utile per il	
	compimento delle opere.	
	7.7. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna	
	dei lavori, gli viene assegnato un termine perentorio, decorso il quale la SSIF ha	
	diritto di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione. Ove l'Appaltatore si	
	presenti entro il termine nuovamente fissato dalla Direzione Lavori, la decorrenza	
	del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.	
	7.8. Se la consegna non avviene nel termine stabilito per fatto e colpa della SSIF,	
	l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento	
	dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nei	
	limiti di cui all'art. 112 del D.P.R. n. 554/1999, nonché delle spese da lui	Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Lodoli
	effettivamente sostenute per quanto dallo stesso documentato e, comunque, in	
	misura mai superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto	
	dell'appalto: 1,50% per la parte d'importo fino a € 25.000,00; 1% per l'eccedenza	
	fino a € 250.000,00 e 0,50% per la parte eccedente € 250.000,00.	
	7.9. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla	
	consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti	
	dal ritardo in misura non superiore alla metà di quanto disposto dall'art. 9, 2°	
	comma, del D. M. LL. PP. 19.04.2000, n. 145. Si applicano i commi 3° e 4° dello	
	stesso art. 9.	
	7.10. Qualora la consegna non possa avvenire nei termini sopra indicati o, iniziata la	
	stessa, questa si debba sospendere per ragioni di pubblica necessità, per cause di	
	forza maggiore o per documentate e preminenti esigenze dell'esercizio ferroviario,	
	l'Appaltatore non può sciogliersi dal contratto e non avrà diritto ad alcun indennizzo	
	e/o ristoro ove la consegna stessa avvenga o sia completata entro i successivi 120	

	giorni; trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma	
	settimo del presente articolo.	
	7.11. La consegna dei lavori potrà avvenire anche in via di urgenza.	
	7.12. Qualora la natura e l'estensione delle opere non consentano la consegna	
	totale dei lavori, per non completa disponibilità delle aree, per esigenze di esercizio	
	o per altri motivi tecnici o impedimenti, la consegna potrà essere parziale o	
	frazionata, senza che ciò costituisca ragione per richieste di danni o indennizzi per	
	qualsivoglia titolo. In tal caso, dopo la prima consegna parziale, si procederà per	
	consegne successive, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di eseguire i lavori	
	consegnati ed eseguibili e la facoltà delle parti di procedere all'aggiornamento del	
	programma lavori ed alla determinazione della nuova data di ultimazione, ma	
	esclusa ogni richiesta di indennizzo o ristoro da parte dell'Appaltatore per	
	l'eventuale slittamento del termine di ultimazione delle opere o ad altro titolo.	
	7.13. Nel caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il	
	programma operativo dei lavori, in modo da prevedere, con il previo benestare della	
	SSIF, l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad	
	indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non	
	consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della	
	scadenza contrattuale, tali zone debbono essere consegnate. Ove l'ulteriore	
	consegna intervenga entro il termine di inizio previsto per i relativi lavori indicato dal	
	programma operativo redatto dall'Impresa ed approvato dal Direttore dei Lavori e	
	dal Responsabile del procedimento, non si verificano spostamenti del termine di	
	ultimazione contrattualmente fissato; in caso contrario la scadenza contrattuale	
	viene automaticamente prorogata del numero di giorni necessari all'esecuzione dei	
	lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, derivanti dal programma operativo	

Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A.  
 Il Presidente ed Amministratore Delegato  
 Dott. Claudio Loddji

	suddetto, indipendentemente dal ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.	
	<b>ART. 8. - ORDINI DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI.</b>	
	8.1. L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal responsabile del procedimento o dal Direttore dei Lavori o direttamente dalla SSIF o dalla Direzione d'Esercizio, senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori, in osservanza di quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.	
	<b>ART. 9. - AMMONTARE, FORMA E PREZZI DELL'APPALTO.</b>	
	9.1. I lavori e le somministrazioni sono appaltati a corpo per l'importo fisso ed invariabile offerto dall'impresa di € xxx.xxx,xx + IVA, ivi compreso l'importo di € xx.xxx,xx + IVA non assoggettato a ribasso d'asta per oneri della sicurezza.	Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. Il Presidente ed Amministratore Delegato Dot. Claudio Lodoli
	9.2. Esso comprende tutti gli obblighi, gli oneri e le prestazioni necessarie a dare completa esecuzione a perfetta regola d'arte alle opere affidate, compresi quelli necessari per garantire la funzionalità delle opere, ancorché non esplicitamente indicati negli elaborati di progetto.	
	9.3. Esso è formulato dall'impresa perché ritenuto nel complesso congruo, remunerativo e conveniente a seguito di presa visione dei luoghi, degli elaborati progettuali che sono stati ritenuti eseguibili, esaurienti e dettagliati, nonché della valutazione delle condizioni climatiche, dei rischi di esecuzione e di qualsiasi altra circostanza generale o particolare che possa influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali. Con la firma del presente atto, pertanto, l'Appaltatore formula ad ogni effetto precisa dichiarazione di aver effettuato la visita e gli accertamenti di cui sopra e di aver acquisito gli elementi tali da giustificare l'offerta	

	stessa e ciò anche in relazione agli oneri tutti previsti a suo carico nel presente atto,	
	nel Capitolato o negli altri documenti contrattuali.	
	9.4. Per eventuali esecuzioni "in economia" di somministrazione di materiali o di prestazione di mezzi verranno utilizzati i prezzi del tariffario edito dalla Regione Piemonte in vigore al momento dell'esecuzione degli interventi, con l'applicazione del ribasso del 15%.	
	9.5. Non si farà luogo a revisione prezzi, non è applicabile il comma 1 dell'art. 1664 c.c., né i commi 3 e seguenti dell'art. 133 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.	
	<b>ART. 10. - VARIAZIONI AI LAVORI - AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI.</b>	
	10.1. L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali.	
	10.2. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni che la SSIF gli abbia ordinato per iscritto attraverso la Direzione dei Lavori. In ordine alle varianti tutte l'Appaltatore mantiene le medesime obbligazioni di cui al presente contratto.	
	10.3. La SSIF ha facoltà, nel suo esclusivo interesse, di ordinare variazioni, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da cause sopravvenute ed imprevedibili al momento di stipulazione del contratto. L'importo in aumento di tali varianti dovrà trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera e non potrà essere superiore al 5% dell'importo di contratto.	
	10.4. Nei casi previsti dalla legge, potranno essere introdotte varianti in più o in meno, in misura anche superiore al venti per cento di ciascuna categoria di lavoro purché nei limiti del quinto dell'importo di appalto e l'Appaltatore è obbligato ad eseguirle agli stessi prezzi contrattuali, escluso ogni indennizzo, equo compenso o	
		Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Lodoli

	attribuzione aggiuntiva, in deroga all'art. 10, comma 6 del D.M. LL.PP. 145/2000.	
	10.5. Le varianti dovranno essere approvate dalla SSIF e, secondo le procedure in atto, dall'Ente concedente.	
	10.6. In ipotesi di varianti in diminuzione migliorative proposte dall'Appaltatore si applicherà l'art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, fatto salvo quanto sopra, e in ipotesi di variazioni eccedenti il sesto quinto si applicherà l'art. 10 del D.M. LL.PP. 145/2000, ma la SSIF non soggiace ai termini temporali ivi previsti, né agli effetti di un eventuale silenzio, essendo, tra l'altro, necessaria l'approvazione espressa da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previa apposita istruttoria.	
	10.7. L'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza che un'eventuale perizia di variante necessita della superiore approvazione del Ministero concedente a seguito di un esame ed una valutazione istruttoria dello stesso e che sui tempi di tali necessarie fasi procedurali la SSIF non ha alcuna possibilità di intervento. Pertanto l'Appaltatore riconosce di non aver diritto e, ad ogni buon conto, rinuncia a ristori o indennizzi di sorta in relazione all'eventuale fermo lavori per tutto il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di istruttoria ed approvazione della variante da parte dell'ente concedente, che le parti convenzionalmente imputano a fatto di terzo.	
	10.8. Le parti, inoltre, fissano convenzionalmente in giorni 180 il tempo a disposizione della SSIF per l'esame della variante sia in aumento sia in diminuzione e, se del caso, la trasmissione della stessa al Ministero concedente per l'approvazione, senza che l'Appaltatore, per tale periodo, abbia diritto ad indennizzi o risarcimenti di sorta da parte della SSIF stessa.	Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Lodoli
	10.9. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto ma se siano da eseguire categorie di lavori non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non	

	risulti fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi ai	
	sensi dell'art. 136 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554. I prezzi di contratto sono i prezzi	
	allegati al progetto esecutivo - con esclusione degli oneri per la sicurezza - ai quali	
	va applicato il ribasso d'asta. Se non indicati diversamente ed espressamente, gli	
	oneri per la sicurezza sono calcolati scorporando dai nuovi prezzi un'aliquota	
	percentuale uguale a quella prevista per gli oneri della sicurezza nel bando di gara e	
	riferita all'importo d'appalto.	
	10.10. La variante potrà essere formalizzata mediante atto aggiuntivo ovvero	
	mediante Ordine di servizio.	
	<b>ART. 11. - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO E MODALITA' DI</b>	
	<b>VALUTAZIONE DEI LAVORI.</b>	
	11.1. Non v'è luogo ad anticipazioni a favore dell'Appaltatore.	
	11.2. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual	
	volta il suo credito (al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute ai sensi della	
	normativa vigente), raggiunga la cifra di € 150.000,00.	
	11.3. I pagamenti in acconto verranno corrisposti all'Appaltatore sulla base di stati di	
	avanzamento lavori redatti dal Direttore dei Lavori e di certificati di pagamento	
	emessi dal Responsabile del Procedimento.	
	11.4. L'ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare sulla	
	base del conto finale e del relativo certificato dopo l'ultimazione dei lavori.	
	11.5. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la SSIF	
	dispone il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione,	
	solo ove i detti lavori abbiano raggiunto un ammontare pari o superiore all'80%	
	dell'importo del S.A.L..	
	11.6. I suddetti stati di avanzamento saranno contabilizzati sulla base delle	

Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A.  
 Il Presidente ed Amministratore Delegato  
 Dott. Claudio Lodoli

	incidenze percentuali delle singole partite dei lavori.	
	11.7. Tale percentuale dovrà essere determinata dalla somma delle percentuali di lavoro eseguite attribuite alle varie parti di opere che formano le singole partite.	
	11.8. La percentualizzazione delle opere costituenti le partite e le partite stesse sono individuate nel Capitolato Speciale.	
	11.9. Una volta raggiunto il suddetto importo lavori o, nell'ipotesi dell'ultima rata, una volta avvenuta e verbalizzata l'ultimazione dei lavori, i certificati di pagamento delle rate di acconto devono essere emessi entro 45 giorni dal momento in cui la SSIF sarà venuta in possesso della fattura, nonché dell'ulteriore documentazione richiesta all'Appaltatore per permettere l'emissione del certificato.	
	11.10. Successivamente, verrà redatto apposito verbale di constatazione dei lavori eseguiti su iniziativa del Ministero concedente e, quindi, dopo che la SSIF avrà trasmesso il SAL ed il relativo Certificato al Ministero, lo stesso provvederà ad autorizzare lo svincolo delle somme. Sui tempi di svincolo la SSIF non può incidere in alcun modo e di tale circostanza l'Appaltatore è ben consapevole ed ha tenuto presente la stessa nella formulazione dell'offerta. Ne deriva che il termine per il pagamento dei predetti certificati a disposizione della SSIF è di 15 giorni dalla data in cui la SSIF stessa ha ricevuto il corrispondente accredito da parte del Ministero concedente e il DURC da parte dell'appaltatore relativo allo stesso appaltatore ed ai subappaltatori, in deroga ad ogni diversa disposizione.	Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Lobbli
	11.11. Solo trascorso tale termine l'Appaltatore avrà diritto agli interessi ai sensi dell'articolo successivo, in deroga ad ogni diversa disposizione.	
	11.12. La rata di saldo verrà corrisposta dopo il collaudo definitivo delle opere, sulla base delle risultanze del medesimo. Il termine per il pagamento della rata di saldo e di svincolo della cauzione definitiva è pari a 90 giorni dall'emissione del certificato di	

	collaudo a condizione che l'Appaltatore abbia preventivamente prestato garanzia	
	fidejussoria; diversamente il termine decorre dal momento in cui detta garanzia	
	venga prestata.	
	11.13. I pagamenti verranno effettuati mediante -----	
	----- in essere presso la Banca	
	-----	
	-----	
	<b>ART. 12. - RITARDI NEI PAGAMENTI DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO.</b>	
	12.1. Qualora, per causa esclusivamente imputabile alla SSIF, i certificati di	
	pagamento in acconto e a saldo vengano emessi e/o i pagamenti vengano eseguiti	
	in ritardo rispetto ai termini indicati nell'articolo precedente, l'Appaltatore avrà diritto	
	agli interessi, legali e moratori, nella misura accertata annualmente con decreto del	
	Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia	
	e delle Finanze. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e	
	corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente	
	successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o	
	riserve.	
	<b>ART. 13. - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE.</b>	
	13.1. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di xxx giorni naturali consecutivi	
	decorrenti dalla data del verbale di consegna, inclusi i giorni di condizioni climatiche	
	sfavorevoli di qualsiasi tipo ed entità. Il mancato rispetto dei tempi previsti dal	
	presente comma, comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo	
	pari all'1 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi	
	delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento	

Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A.  
 Il Presidente ed Amministratore Delegato  
 Dott. Claudio Lodoli





	misurazione dei lavori.	
	16.3. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza.	
	16.4. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, nonché dalla malafede, o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.	
	<b>ART. 17. - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.</b>	
	17.1. Oltre a quanto specificatamente indicato nel presente contratto e/o nel Capitolato speciale e/o nei documenti dai predetti atti richiamati, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con i corrispettivi di contratto i seguenti oneri, esposti a mero titolo esemplificativo e senza esclusione di altri:	
	17.1.1. Prima di procedere alla definitiva ubicazione delle aree di cantiere e degli impianti fissi (betonaggio, prefabbricazione), l'Appaltatore dovrà valutare con attenzione l'effettivo stato della viabilità locale, anche in relazione ad un possibile andamento climatico sfavorevole e alle particolari esigenze stagionali, l'accessibilità delle diverse aree di cantiere ed i problemi connessi con il trasporto e la posa in opera dei calcestruzzi e degli elementi prefabbricati, fermo restando che questa attività è a suo totale onere e responsabilità.	
	17.1.2. L'effettuazione a propria cura e spese di tutti i tracciamenti, picchettamenti e rilevamenti topografici, nel rispetto delle tolleranze di progetto, atti al corretto posizionamento in pianta ed in quota dei manufatti, secondo quanto previsto nel Progetto Esecutivo e secondo le prescrizioni direttamente impartite dalla D.L..	
		Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Lobboli

- 17.1.3. La realizzazione, a propria cura e spese, di tutti gli impianti provvisori per il funzionamento del cantiere, compresi gli allacci provvisori alla rete elettrica, telefonica ed idrica pubblica e, in caso di impossibilità, l'uso di adeguati gruppi elettrogeni.
- 17.1.4. Tutti gli oneri derivanti dalla necessità di eseguire i lavori in presenza, continuità e sicurezza dell'esercizio ferroviario.
- 17.1.5. L'eventuale obbligo di eseguire i lavori durante l'orario notturno dalle ore 22,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, qualora le lavorazioni interferiscano con l'esercizio ferroviario ovvero con la normale attività lavorativa della SSIF e del suo personale, tenendo conto di tutte le prescrizioni inderogabili previste dai documenti contrattuali.
- 17.1.6. Le aree di intervento interne al piazzale ferroviario Domo V. dovranno essere rigorosamente recintate e separate dalle aree di pertinenza ferroviaria SSIF non oggetto di intervento. La recinzione, di altezza non inferiore a m 2, sarà di tipo plastificato od in legno ed i sostegni, se metallici, dovranno essere dotati rigorosamente di messa a terra.
- 17.1.7. Tutte le attività di modifica dell'esistente e preparatorie all'esecuzione dei lavori, sia per l'accesso alle aree di lavoro sia in relazione ad armamento e linea di contatto. A titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono a carico dell'appaltatore: lo smantellamento dell'armamento ferroviario e della linea di contatto con relativi sostegni e basamenti, con recupero dei materiali e trasporto a magazzino SSIF indicato dalla D.L., la realizzazione di piste di accesso, preparazione piazzale di piazzamento mezzi di sollevamento, demolizione recinzioni e relativi ripristini e ricostruzioni degli stati di fatto preesistenti.

	<p>17.1.8. Per le opere che necessitano per la loro messa in servizio di intervento da parte di maestranze SSIF, in particolare le attività di posa in opera dell'armamento, della linea di contatto ovvero le opere necessarie per rendere fruibili e completamente utilizzabili gli uffici e tutti gli spazi agli stessi collegati, gli spostamenti di apparecchiature informatiche, mobilio e documenti cartacei:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durante lo svolgimento di dette attività l'Appaltatore non potrà, salvo espressa autorizzazione di DL, CSE e Direzione d'Esercizio, proseguire od intraprendere attività di cantiere nelle aree/edifici oggetto di intervento da parte di SSIF.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'Appaltatore dovrà consegnare a SSIF le aree di cantiere dotate di tutti i necessari Dispositivi di Protezione Collettiva (parapetti, recinzioni, protezioni, coperture, delimitazioni, ecc.) nonché approntamenti di cantiere (idonee scarpate scavi, stabili accatastamenti e depositi, ecc.) affinché gli interventi di SSIF possano essere sviluppati con continuità ed in sicurezza. Il tempo complessivo per l'esecuzione di ogni attività che richiede l'intervento di maestranze SSIF è previsto sia di giorni 30 lavorativi utili (ovvero con condizioni meteorologiche (favorevoli).</li> </ul>	
	<p>17.1.9. La pulizia e la manutenzione delle aree di cantiere, la sistemazione delle sue strade e piste di servizio, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.</p>	
	<p>17.1.10. La predisposizione di adeguati impianti per la produzione di calcestruzzo o l'acquisto e trasporto dello stesso da centrali esterne.</p>	
	<p>17.1.11. L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.</p>	<p>Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Lodoi</p>

	17.1.12. Lo smaltimento, a propria cura e spese di tutti i materiali di risulta dei lavori,	
	secondo le normative in vigore per rifiuti speciali nonché tossici e nocivi.	
	17.1.13. L'esecuzione di tutte le prove per qualificazione e verifica della	
	rispondenza delle caratteristiche dei materiali alle norme di cui al	
	Capitolato d'Appalto.	
	17.1.14. La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione	
	notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente	
	indicato dalla Direzione dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza	
	Esecutiva, a scopo di sicurezza.	
	17.1.15. La segnalazione diurna e notturna, con mezzi adeguati e sufficienti	
	secondo le norme vigenti del Codice della Strada, dell'esistenza dei lavori	
	in corso nei tratti stradali da essi interessati. La segnaletica dovrà essere	
	approvata dalla Direzione Lavori, ferma restando a totale carico	
	dell'Appaltatore la responsabilità per gli adempimenti e la sicurezza.	
	17.1.16. La predisposizione degli scoli ed il mantenimento, fino al collaudo, della	
	loro continuità nonché il mantenimento della continuità del transito sulle vie	
	o sentieri pubblici o privati adiacenti alle opere da eseguire.	
	17.1.17. La costruzione e la provvista di mezzi di difesa dall'eventuale penetrazione	
	di acque esterne o sorgive; l'installazione e l'esercizio di mezzi meccanici	
	di scolo e di esaurimento di tali acque dalla sede dei lavori e dalle opere	
	realizzate inclusa la manutenzione delle opere di difesa stesse e dei mezzi	
	meccanici fino al collaudo.	
	17.1.18. L'osservanza delle norme contenute nella vigente legge sulla polizia	
	mineraria in data 30 marzo 1893, n° 184 e nel relativo regolamento in data	
	14 gennaio 1894, n° 19.	

Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A.  
Il Presidente ed Amministratore Delegato  
Dott. Claudio Lodoli

	<p>17.1.19. L'assicurazione contro gli incendi e gli atti vandalici di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere, ricomprese nel contratto d'appalto, ma eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla SSIF.</p>	
	<p>17.1.20. La pulizia quotidiana della zona interessata dalle opere in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto.</p>	
	<p>17.1.21. L'obbligo di consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della SSIF.</p>	
	<p>17.1.22. Le attività necessarie a consentire l'uso anticipato delle opere terminate che venisse richiesto dalla SSIF, e comunque anche le attività necessarie a quanto previsto dall'art. 2. comma 5 del presente contratto, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere.</p>	
	<p>17.1.23. La fornitura e posa in opera, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori.</p>	
	<p>17.1.24. L'approntamento di locali adatti per pronto soccorso ed infermeria, dotati di tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori occorrenti, con particolare riguardo a quelli necessari nei casi di infortunio.</p>	
	<p>17.1.25. La ricezione, lo scarico, il deposito, la custodia e la conservazione sotto la responsabilità dell'Appaltatore, di qualsiasi materiale di proprietà della</p>	
		<p>Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A  Il Presidente ed Amministratore Delegato  Dott. Claudio Lodoi</p>

	SSIF, in attesa della posa in opera; il trasporto a piè d'opera e, dopo	
	l'ultimazione dei lavori, il trasporto del materiale residuo nei depositi che	
	saranno indicati dalla Direzione Lavori.	
	17.1.26. La manutenzione, la conservazione e la pulizia delle opere fino	
	all'approvazione del collaudo. Tutte le opere dell'appalto debbono essere	
	consegnate alla SSIF pronte per l'esercizio.	
	17.1.27. La fornitura a richiesta, alla fine di ogni mese, di fotografie a colori 18x24	
	cm in duplice copia nel numero prescritto dalla Direzione Lavori, da dove	
	sia possibile rilevare agevolmente lo stato dei vari periodi dell'appalto.	
	L'Appaltatore dovrà inoltre, con cadenza quindicinale, trasmettere al	
	Direttore dei Lavori una dettagliata relazione sull'andamento dei lavori	
	corredandola di esauriente documentazione fotografica e grafica.	
	L'Appaltatore dovrà altresì, dietro richiesta della Direzione Lavori, ricorrere	
	a riprese video registrate per le lavorazioni più significative e per la	
	documentazione ante e post-operam del sito dei lavori.	
	17.1.28. La redazione dei disegni costruttivi, assieme all'espletamento delle	
	eventuali ricerche ed indagini integrative ritenute necessarie	
	dall'Appaltatore stesso e/o richieste dalla Direzione dei Lavori.	
	17.1.29. La redazione di eventuali calcoli integrativi per le opere strutturali in	
	cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, da parte di un ingegnere	
	iscritto all'Ordine professionale, che l'Appaltatore ritenesse necessari o utili	
	al completamento degli elaborati di calcolo allegati al Progetto Esecutivo.	
	17.1.30. L'esecuzione eventuale di ogni prova di carico, ordinata dal D.L., su	
	qualsiasi struttura, nonché tutti gli oneri comunque connessi con il collaudo	
	statico delle strutture, ai sensi del Testo Unico sulle Norme Tecniche per le	
		Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Loddi

	costruzioni approvato dal D.M. del 14.01.2008, e/o collaudo tecnico	
	amministrativo, in corso d'opera o a fine lavori, inclusi quelli per prove di	
	carico e verifiche ordinate dal collaudatore.	
	17.1.31. La guardiania e la sorveglianza sia di giorno sia di notte, con il personale	
	necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di	
	tutte le cose della SSIF che saranno consegnate all'Appaltatore. Per la	
	custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche,	
	l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia	
	particolare giurata.	
	17.1.32. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle	
	assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la	
	disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle	
	altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.	
	17.1.33. Il pagamento delle eventuali tasse e l'accollo di altri eventuali oneri per	
	concessioni comunali (licenza di occupazione temporanea di suolo	
	pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa	
	presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi.	
	17.1.34. L'adozione, durante l'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle	
	cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle	
	persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni	
	pubblici e privati, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni di legge	
	e regolamentari vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori e,	
	segnatamente, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08.	
	17.1.35. L'Appaltatore è tenuto a partecipare attraverso il Direttore Tecnico	
	Responsabile dei lavori alle riunioni con la D.L., il Coordinatore della	
		Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Lodoi

	Sicurezza in fase di Esecuzione e la SSIF, da tenersi con periodicità di 30	
	gg, per la verifica dell'avanzamento lavori, per affrontare gli eventuali	
	problemi che dovessero emergere.	
	17.1.36. Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nell'area di	
	sedime delle opere, anche relativamente ad eventuali conseguenti ritardi	
	esecutivi; gli oneri relativi al coordinamento con gli enti gestori deputati allo	
	spostamento e/o alla sistemazione delle canalizzazioni stesse; gli oneri	
	conseguenti alle relative anticipazioni in denaro, alla presenza nelle aree di	
	sedime delle opere della mano d'opera addetta agli spostamenti, nonché	
	gli oneri derivanti dai tempi tecnico amministrativi necessari a provvedere	
	ai suddetti spostamenti.	
	17.1.37. Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d'opera per la misurazione	
	dei lavori.	
	17.1.38. Gli oneri relativi alle autorizzazioni, permessi, nulla osta, licenze e	
	concessioni comunque necessari alle opere oggetto dell'appalto.	
	17.1.39. Gli oneri relativi all'eventuale bonifica da ordigni esplosivi.	
	17.1.40. L'accesso alle aree di cantiere interne al piazzale di stazione SSIF potrà	
	avvenire solo da parte di addetti muniti di apposito cartellino identificativo i	
	cui nominativi saranno riportati giornalmente in elenchi, distinti per Ditta,	
	tenuti ed archiviati presso gli uffici di cantiere dell'Appaltatore, a cura	
	dell'Appaltatore stesso.	
	17.1.41. L'Appaltatore dovrà evidenziare, attraverso apposita sezione del POS, i	
	rischi che, nell'ambito della propria attività, trasmetterà a SSIF, ai sensi	
	dell'Art. 26 comma 2b) del D. Lgs 81/08 e s.m.i.	
	17.1.42. La fornitura di tutta la documentazione per procedere all'immissione in	

Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A  
 Il Presidente ed Amministratore Delegato  
 Dott. Claudio Loddì

servizio dell'ascensore.

**ART. 18. - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI E RAPPORTI CON GLI**

**ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ED INFORTUNISTICI - PENALI.**

18.1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse e qualunque sia la natura dell'impresa, industriale o artigiana, la struttura, la dimensione ed ogni altra qualificazione giuridica o economica dell'impresa stessa.

18.2. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nell'ipotesi in cui il subappalto medesimo non sia stato autorizzato, salve ed impregiudicate, in tal caso, le altre sanzioni ed i diritti della SSIF.

18.3. L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 131 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

18.4. Ferma restando l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 7 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, e lo svincolo della stessa secondo le modalità ivi previste, in caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal

Direttore dei Lavori e comunicata al Responsabile del Procedimento o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la SSIF comunicherà all'Appaltatore ed all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme

Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A.  
Il Presidente ed Amministratore Delegato  
Dott. Claudio Lodoli

	così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.	
	18.5. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro.	
	18.6. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla SSIF, né ha diritto ad indennizzi, risarcimenti o interessi.	
	18.7. L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola (previsti dagli artt. 61 e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24.7.1959 trasferito in legge con D.P.R. n. 1032 del 14.7.1960), agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.	
	18.8. L'Appaltatore dovrà, inoltre, dimostrare di essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali almeno per il periodo di cinque anni precedente alla stipulazione del contratto e dovrà rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionale e provinciale di lavoro e le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 81/08.	
	18.9. Nel caso di accertamento, successivo alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori, della mancanza dei requisiti previsti al comma precedente, è prevista la risoluzione del contratto.	
	18.10. L'Appaltatore è inoltre obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola medesimi.	
	18.11. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla SSIF, prima dell'effettivo inizio dei	
		Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Lodoli

lavori e, comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile) Assicurativi ed Infortunistici, comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell'appalto. In caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei Lavori, salva l'applicazione all'Appaltatore delle sanzioni contrattualmente previste. La violazione dei termini previsti dal presente comma comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

18.12. L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla SSIF prima dell'emissione di ogni singolo stato di avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

18.13. In caso di ritardo da parte dell'Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicheranno le procedure previste dall'art. 13 del Capitolato Generale di appalto approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000.

#### **ART. 19. - DANNI DA FORZA MAGGIORE.**

19.1. I danni alle opere derivanti da forza maggiore devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso oltre i tre giorni da quello dell'avvenimento, pena la decadenza da ogni diritto. Il Direttore dei Lavori procederà a norma dell'art. 139 del D.P.R. 554/1999.

19.2. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei

	lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di	
	contratto.	
	19.3. Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la	
	colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.	
	19.4. Frattanto l'Appaltatore non può, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare	
	l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba	
	rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.	
	19.5. Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in	
	opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti necessari agli	
	apprestamenti provvisori.	
	19.6. In ogni caso la valutazione dei danni dovrà ottenere l'approvazione da parte	
	del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.	
	<b>ART. 20. - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI.</b>	
	20.1. Qualunque oggetto di valore o che interessi la scienza, la storia, l'arte o	
	l'archeologia, compresi i relativi frammenti, rinvenuto in occasione degli scavi,	
	demolizioni o altre opere inerenti al presente appalto, che a giudizio della SSIF	
	abbia valore artistico, storico o altro qualsiasi, è di proprietà della SSIF medesima,	
	alla quale deve essere immediatamente consegnato dall'Appaltatore, salvo diversa	
	cogente disposizione di legge.	
	20.2. Qualora durante l'esecuzione dei lavori vengano effettuati ritrovamenti di	
	oggetti nei termini sopraindicati l'Appaltatore è tenuto a dare immediata	
	comunicazione alla direzione lavori ed a rispettare tutti gli obblighi derivanti alla	
	vigente legislazione sulle Antichità e Belle Arti e non può demolirli né alterarli in	
	qualsiasi modo senza il preventivo permesso della direzione stessa.	
	20.3. Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o	

Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A  
Il Presidente ed Amministratore Delegato  
Dott. Claudio Lodoi

premi.

**ART. 21. - DIFETTI DI COSTRUZIONE.**

21.1. L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, i lavori che il Direttore dei Lavori riconosce eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti o che dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

21.2. Sull'opposizione dell'Appaltatore decide il Responsabile del Procedimento e, qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandone il relativo importo all'Appaltatore sul SAL immediatamente successivo.

21.3. Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, ne riferisce al responsabile del procedimento, il quale può ordinare le necessarie verifiche. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore; in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.

**ART. 22. – SUBAPPALTO.**



22.1. L'appaltatore in sede di gara, ha dichiarato la parte in percentuale del prezzo a corpo che eseguirà con manodopera propria. L'affidamento in subappalto di una percentuale superiore, ove accertato dalla D.L. comporterà l'applicazione di una penale pari al 20% dell'importo dei lavori illegittimamente subappaltato, in aggiunta alle sanzioni e penali di cui ai successivi commi, se applicabili, e salvo il maggior danno. L'appaltatore conferma che la percentuale di opere che verranno eseguite con manodopera propria è pari al xx,xx% dell'importo del presente contratto.

22.2. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente

Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A  
Il Presidente ed Amministratore Delegato  
Dott. Claudio Lodoil



	<p>Ω☞ deve assicurare che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della</p>	
	<p>Comunità Europea, dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, salvo i</p>	
	<p>casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;</p>	
	<p>ℳ☞ deve assicurare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31</p>	
	<p>maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;</p>	
	<p>✂☞ deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% e tale</p>	
	<p>circostanza deve risultare dal contratto di subappalto;</p>	
	<p>Υ☞ deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative</p>	
	<p>ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La violazione</p>	
	<p>dei termini previsti dal presente comma comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale</p>	
	<p>dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza;</p>	
	<p>🌊☞ deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b), la dichiarazione circa la sussistenza o</p>	
	<p>meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione</p>	
	<p>deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di</p>	
		<p>Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Lodoil</p>

	associazione temporanea.	
	 deve comunicare tempestivamente i dati e le informazioni per l'integrazione	
	della notifica preliminare ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.	
	 deve consegnare la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.	
	22.6. Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei Lavori, anche	
	attraverso l'Ispettorato del Lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto	
	sopra, la SSIF, oltre le azioni legali previste dalla vigente normativa, applica, con	
	riferimento all'art. 117 del D.P.R. n. 554/1999, una multa corrispondente al 5% del	
	corrispettivo di appalto. La SSIF, inoltre, provvederà a segnalare l'inadempienza	
	all'autorità competente, riservandosi di dichiarare rescisso il contratto o di procedere	
	all'esecuzione d'ufficio, tramite eventuale riappalto, di pretendere comunque il	
	risarcimento di tutti i danni e di immettersi nel possesso del cantiere nel termine che	
	verrà indicato in apposita formale diffida, senza che l'Appaltatore possa fare	
	opposizione di sorta.	
	22.7. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della SSIF	
	per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi o da qualsiasi	
	eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni	
	eventualmente avanzate da terzi anche in conseguenza delle opere subappaltate. Ai	
	sensi dell'art. 118 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la SSIF provvede al rilascio	
	dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Il termine di	
	trenta giorni può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.	
	22.8. Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e	
	comunque, non oltre 10 giorni dall'autorizzazione da parte della SSIF, l'Appaltatore	
	dovrà far pervenire alla SSIF stessa la documentazione dell'avvenuta denuncia agli	
	Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili) Assicurativi ed Infortunistici, da parte del	
		Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Lodoil

	subappaltatore. La violazione dei termini di cui presente comma comporterà	
	l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 per mille	
	dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di	
	variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.	
	22.9. L'Appaltatore dovrà produrre periodicamente la documentazione comprovante	
	la regolarità dei versamenti agli enti suddetti, secondo quanto stabilito al penultimo	
	comma dell'art. 22 (Trattamento lavoratori); la violazione dei termini di cui al	
	presente comma comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo	
	pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi	
	delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento	
	dell'inadempienza.	Giacomini S.p.a. Sig. Dario Marchetti
	22.10. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla SSIF entro 15 giorni, con lettera	
	raccomandata, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella	
	struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, fornendo, ove	
	necessario, la documentazione per la verifica del sussistere dei requisiti della legge	
	31.05.1975, n. 575 e successive modificazioni; la violazione dei termini di cui al	
	presente comma comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo	
	pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi	
	delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento	
	dell'inadempienza.	
	22.11. L'impresa subappaltatrice, è altresì tenuta a produrre il certificato camerale	
	provvisto del nulla osta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge	
	31.05.1965, n. 575 ovvero in caso di mancanza di indicazioni sullo stesso certificato,	
	a produrre la documentazione necessaria per richiedere alla Prefettura la prescritta	
	comunicazione. Alternativamente la richiesta della predetta comunicazione potrà	
		Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Lodoli

	essere eseguita direttamente dal soggetto interessato, previa comunicazione al	
	Responsabile del Procedimento. In ogni caso l'autorizzazione ad avvalersi del	
	subappalto è subordinata all'acquisizione delle informazioni circa i tentativi di	
	infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate mediante certificato	
	camerale ovvero, in caso di mancanza di indicazioni sullo stesso certificato,	
	mediante certificazione Prefettizia; nell'attesa di tali informazioni non decorre il	
	termine di 30 giorni di cui al presente articolo per l'emissione dell'autorizzazione al	
	subappalto.	
	22.12. Decorsi 45 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Prefettura o nei	
	casi d'urgenza, la SSIF potrà procedere a far eseguire i lavori anche in assenza	
	delle informazioni del Prefetto. In caso di successivo accertamento di cause ostative	
	di cui alla citata legge 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni la SSIF	
	recede dal contratto fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dalla SSIF stessa	
	ed il risarcimento dei danni. Lo stesso avverrà nell'ipotesi di verifiche disposte dal	
	Prefetto in corso d'opera, da cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione	
	mafiosa di cui all'art. 10, comma 7, del D.P.R. 252/1998.	
	<b>ART. 23. - PROGRAMMA DEI LAVORI - PENALI.</b>	
	23.1. L'Appaltatore dovrà sottoporre all'esame della Direzione Lavori e della	
	Direzione di Esercizio, entro 10 giorni dalla data della consegna lavori, un	
	Programma Lavori articolato per partite, redatto secondo la forma ed il dettaglio	
	concordati con la Direzione Lavori, in attuazione delle indicazioni di Progetto	
	Esecutivo, che tenga conto del termine contrattuale di ultimazione delle opere, delle	
	previsioni contenute nel cronoprogramma contenuto nel progetto esecutivo, nonché	
	delle indicazioni tutte del Progetto esecutivo del Piano di Sicurezza e del Piano di	
	Coordinamento. La violazione del presente comma comporterà l'applicazione di una	
		Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Lodoli

	penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale	
	dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti	
	deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.	
	23.2. Il Direttore dei Lavori e la Direzione d'Esercizio esprimeranno la loro	
	valutazione entro 15 gg. naturali consecutivi dal ricevimento. Qualora entro tale	
	termine i suddetti soggetti non esprimano alcun parere, il programma dei lavori	
	presentato deve intendersi approvato; qualora esso non abbia conseguito la	
	predetta approvazione l'impresa appaltatrice entro i successivi 10 giorni presenterà	
	una nuova proposta o adeguerà quella già presentata alle direttive che avrà	
	ricevuto.	
	23.3. Il Programma dei Lavori approvato sarà impegnativo per l'impresa appaltatrice	
	la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità stabilita	
	nel predetto programma, salvo modifiche ed aggiornamenti al citato programma	
	operativo dovute ad oggettive esigenze non prevedibili che dovranno essere	
	approvate dalla Direzione Lavori e dalla Direzione d'esercizio e/o disposte dalla	
	SSIF. Il mancato rispetto dei termini di avanzamento mensili darà luogo	
	all'applicazione delle penali nella misura stabilita dai documenti contrattuali.	
	23.4. Il Programma indicherà, tra l'altro, i tempi di mobilitazione iniziale, i tempi di	
	esecuzione delle fondazioni e delle strutture portanti, di consegna degli impianti, di	
	ultimazione di ciascuna delle opere, di allestimento di opere provvisoriale e di	
	sistemazione definitiva dell'area e di quant'altro previsto dal Progetto Esecutivo.	
	23.5. Unitamente al Programma dovrà essere presentata una relazione contenente i	
	seguenti dettagli:	
	✓ la descrizione dell'organizzazione dei cantieri;	
	✓ la descrizione delle modalità operative;	

Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A  
 Il Presidente ed Amministratore Delegato  
 Dott. Claudio Lodoli

	✓ l'elenco dettagliato degli impianti fissi o mobili;	
	✓ l'elenco dei mezzi d'opera che saranno impiegati;	
	✓ il numero degli addetti previsti in ogni cantiere nelle varie fasi dei lavori.	
	23.6. Il Programma dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni:	
	✓ i lavori potranno essere eseguiti contemporaneamente su non più di un sito interessato dalle opere in progetto. Su richiesta dell'Impresa, la Direzione dei lavori, previo assenso della SSIF, potrà concedere eventuali deroghe.	
	23.7. L'Appaltatore, nella redazione del programma, dovrà tenere conto di tutti gli oneri contrattuali e segnatamente, ma senza esclusione di altri, delle particolari condizioni di accesso al cantiere, della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o ferie, delle eventuali difficoltà di esecuzione connaturali alla specificità di alcuni interventi e/o al periodo stagionale in cui si devono eseguire, dell'eventualità di contemporanea presenza di altre imprese nei luoghi di intervento, nonché delle preminenti esigenze relative alla necessaria continuità dell'esercizio ferroviario che l'Appaltatore riconosce essere di preminente interesse per la SSIF.	
	23.8. Lavorazioni che interessino i binari di corsa o luoghi di lavoro ove non sia possibile una separazione netta tra lavorazioni oggetto dell'appalto e lavorazioni svolte normalmente da personale della SSIF, potranno eventualmente essere condotte in orario notturno, previo accordo di volta in volta con Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), sentito il Direttore di Esercizio.	
	23.9. La Direzione Lavori, il Direttore di Esercizio e il CSE potranno richiedere, ove necessario, integrazioni e/o modifiche, ed aggiungere se necessario prescrizioni vincolanti. Il Programma Lavori dovrà essere aggiornato ogni qualvolta il D.L. ne faccia richiesta e ripresentato per approvazione al Direttore dei Lavori ed alla	
		Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Lodoli

Direzione d'Esercizio.

**ART. 24. - ACCERTAMENTI ED ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA SICUREZZA**

**SUL LAVORO.**

24.1. Prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna ad urgenza, entro 5 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, l'Appaltatore dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento allegato al progetto, nonché il Piano operativo di sicurezza, ai sensi D.Lgs. 81/08, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

L'Appaltatore è tenuto a curare gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici garantendone la compatibilità tra di loro e la coerenza con il piano presentato dall'Appaltatore stesso. In ipotesi di Associazione Temporanea di Imprese detto onere incombe alla mandataria.

24.2. L'Impresa appaltatrice è responsabile del rispetto delle norme di sicurezza da parte dei subappaltatori e dei subfornitori, nonché della raccolta e tenuta della documentazione relativa da parte degli stessi.

24.3. La SSIF, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza a quanto segnalato dall'impresa.

24.4. L'impresa appaltatrice deve presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori tutte le proposte di modificazione o di integrazione del Piano di Sicurezza e coordinamento necessarie ad adeguare i contenuti dello stesso alle tecnologie proprie dell'impresa, al fine di garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

24.5. E' obbligo dell'impresa appaltatrice rispettare rigorosamente il Piano della

Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A.  
Il Presidente ed Amministratore Delegato  
Dott. Claudio Lodoli

	Sicurezza, così come eventualmente integrato, adempiere le richieste del	
	Coordinatore per l'esecuzione ed ottemperare a tutte le disposizioni normative in	
	materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. L.gs. n. 81/08, e	
	successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle derivanti da circolari	
	ministeriali. In particolare, l'impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del	
	D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei Lavori ed al	
	Coordinatore per l'esecuzione, copia della comunicazione alla ASL e all'Ispettorato	
	del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e	
	Protezione e copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.	
	24.6. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo	
	imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Direttore dei	
	Lavori, potrà ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 proporre od ordinare la sospensione dei	
	lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della	
	normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.	
	24.7. Per tali sospensioni la SSIF non riconoscerà alcun compenso o indennizzo	
	all'Appaltatore, né i tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto subiranno	
	slittamenti.	
	24.8. L'impresa è altresì obbligata ad inserire nelle "proposte integrative" e nel	
	"piano operativo di sicurezza":	
	✓ il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di	
	lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere	Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Lodoli
	quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.;	
	✓ le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;	
	✓ le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'impresa intende mettere a	
	disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute,	

	stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle	
	prescrizioni relative alle varie lavorazioni;	
✓	le fonti di energia che l'impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per	
	l'illuminazione che per forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed	
	attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi	
	ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori	
	stessi dovranno svolgersi;	
✓	i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in	
	cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola,	
	i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità	
	di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a	
	garantire la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla	
	normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere	
	tenuti a disposizione in cantiere;	
✓	una dichiarazione di messa a disposizione di attrezzature e apparecchiature a	
	norma e di verifica della rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate;	
✓	la previsione di opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali:	
	casserature, sbadaccature, ponteggi ecc. corredate di relazione descrittiva ed	
	ove occorre di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati	
	da progettista all'uopo abilitato per legge;	
✓	la previsione di particolari accorgimenti ed attrezzature che l'impresa intende	
	impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni	
	particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti,	
	condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque	
	sommersibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o	
		Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Lodoli

	in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;	
✓	la previsione di quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.	
	24.9. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, ogni qualvolta l'impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare, nonché a seguito di richiesta del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.	
	24.10. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore e dal Direttore di cantiere. L'Appaltatore, inoltre, dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.	
	<b>ART. 25. - DISEGNI COSTRUTTIVI E DI DETTAGLIO - DOCUMENTAZIONE</b>	
	<b>TECNICA.</b>	
	25.1. I disegni costruttivi e di dettaglio corredati dei necessari disegni di assieme e di riferimento, le relazioni su eventuali modalità particolari di esecuzione delle diverse opere e i progetti dettagliati delle relative opere provvisoriale con la descrizione delle diverse fasi di lavoro, dovranno essere eseguiti a cura dell'Appaltatore e sottoscritti da un tecnico abilitato, nel rispetto delle forme, dimensioni e prescrizioni stabilite dal Progetto Esecutivo ed in accordo con quanto prescritto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.	
	25.2. Per le eventuali modifiche delle opere civili, derivanti da esigenze costruttive,	
		Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Lodoli

	concordate con il Direttore dei Lavori e approvate dalla SSIF, l'Appaltatore dovrà	
	parimenti predisporre, a sua cura e spese, i disegni costruttivi e le relazioni di	
	calcolo da fornire, per il benessere, al Direttore dei Lavori, con congruo anticipo	
	rispetto all'inizio delle lavorazioni.	
	25.3. L'Appaltatore dovrà tenere conto anche di eventuali dati integrativi forniti in	
	corso d'opera dalla Direzione Lavori o dalla SSIF.	
	25.4. Le attività affidate all'Appaltatore comprendono, di norma, quanto segue:	
	✓ relazione su eventuali modalità particolari di esecuzione delle diverse opere;	
	✓ progetto dettagliato delle relative opere provvisoriale con la descrizione delle	
	diverse fasi di lavoro;	
	✓ disegni costruttivi e di dettaglio corredati dei necessari disegni di assieme e di	
	riferimento.	
	25.5. I suddetti elaborati dovranno essere eseguiti da un tecnico abilitato, nel	
	rispetto delle forme e dimensioni stabilite dal Progetto Esecutivo ed in accordo con	
	quanto prescritto nei documenti d'appalto.	
	25.6. Tali elaborati dovranno tener conto della necessaria conoscenza della zona	
	interessata dai lavori, in particolare sotto l'aspetto geologico, geotecnico, idrologico,	
	idraulico e meteorologico, in modo da garantire che le opere abbiano tutti i requisiti	
	di stabilità, sicurezza e funzionalità richiesti, in perfetta rispondenza allo scopo cui	
	sono destinate.	
	25.7. Per patto espresso, tutti gli elaborati eseguiti dall'Appaltatore sono di proprietà	
	della SSIF, la quale ha diritto di utilizzarli a qualunque fine senza che l'Appaltatore	
	possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per alcun titolo o motivo.	
	25.8. Tutti gli elaborati eseguiti dall'Appaltatore devono essere sottoposti all'esame	
	di competenza della Direzione dei Lavori e se del caso del progettista, con un	

Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A.  
 Il Presidente ed Amministratore Delegato  
 Dott. Claudio Lodoli



	25.17. L'Appaltatore è tenuto ad approntare tutta la documentazione necessaria,	
	con adeguato anticipo rispetto alle scadenze del Programma lavori ed in relazione ai	
	presumibili tempi burocratici delle necessarie autorizzazioni.	
	25.18. Oltre ai disegni costruttivi ed ai calcoli di cui sopra l'Appaltatore è tenuto a	
	presentare a propria cura e spese anche quelli degli impianti di cui al D.M.	
	22.01.2008, n. 37, nel numero di copie richiesto dal Direttore dei Lavori, prima che si	
	proceda alla realizzazione delle opere alle quali si riferiscono.	
	25.19. Inoltre, ove sia richiesto dalle normative in vigore, l'Appaltatore è tenuto a	
	presentare agli organi verificatori competenti (VV.FF, ISPELS, ASL, USTIF, ecc.) la	
	documentazione tecnica necessaria al rilascio delle approvazioni, nullaosta, licenze	
	ed autorizzazioni previsti.	
	25.20. L'Appaltatore si obbliga altresì ad apportare agli elaborati tutte le integrazioni	
	e le eventuali modifiche richieste dalla D.L. o dagli Organi Competenti e comunque	
	necessarie per la migliore riuscita delle opere.	
	25.21. Prima della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori l'Appaltatore	
	deve consegnare alla Direzione dei Lavori:	
	✓ l'inventario o l'aggiornamento dell'inventario dei lavori (disegni "come costruito")	
	eseguiti in quattro copie;	
	✓ una copia riproducibile indeformabile di tutti i disegni redatti secondo le	
	prescrizioni della D.L. nonché una copia degli stessi su supporto magnetico o	
	ottico concordato con la D.L.;	
	✓ nel caso di impianti di cui al D.M. 37/2008, le dichiarazioni di conformità di cui	
	all'articolo 9 e successive modifiche ed integrazioni;	
	✓ copie di manuali d'uso, schemi di funzionamento e garanzie di impianti e	
	macchinari;	
		Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Lobbil

	✓ tutte le certificazioni e verbalizzazioni, già effettuate, concernenti collaudi statici,	
	collaudi di omologazione degli impianti, prove di funzionamento, campionature,	
	prove e verifiche prescritte dal piano di controllo della qualità e dalle normative	
	vigenti, la documentazione completa del piano di controllo della qualità nonché	
	le norme di uso e di manutenzione degli impianti e/o apparecchiature inclusi	
	sulla partita in ordine ai quali è obbligato a fornire, altresì, assistenza per	
	l'avviamento ed il collaudo;	
	✓ programma di manutenzione delle opere, degli impianti e dei macchinari.	
	<b>ART. 26. - COLLAUDO - CONSEGNA DELLE OPERE.</b>	
	26.1. Il collaudo delle opere avverrà secondo quanto previsto dal DPR 753/80.	
	Pertanto nella normativa vigente i termini “collaudo – collaudo provvisorio ecc.”	
	devono intendersi “collaudo ai sensi del DPR 753/80”.	
	26.2. La SSIF si riserva il diritto di nomina del collaudatore in corso d’opera e di	
	procedere a collaudi parziali per ciascuna partita.	
	26.3. Tutte le spese per le attrezzature e i materiali richiesti dal collaudatore sono a	
	carico dell’Appaltatore.	
	26.4. Non appena ultimati i lavori di ogni singola opera funzionalmente indipendente,	
	la SSIF avrà la facoltà di procedere alla presa in consegna provvisoria delle opere	
	eseguite sempreché siano stati effettuati tutti i controlli, prove e verifiche previsti dal	
	contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto.	
	26.5. La consegna dell’opera, sia in maniera totale che parziale, verrà effettuata con	
	verbale redatto in contraddittorio.	
	26.6. All’atto della redazione del citato verbale, l’Appaltatore dovrà fornire alla SSIF i	
	disegni costruttivi delle opere nonché le eventuali documentazioni e certificazioni di	
	legge e, per quanto riguarda gli impianti, le necessarie certificazioni di idoneità delle	
		Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Lodoli



	27.6. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della SSIF nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.	
	<b>ART. 28. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.</b>	
	28.1. La SSIF può procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dal D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, anche nei seguenti casi:	
	✓ quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto del subappalto e delle ingiunzioni fattegli secondo quanto disposto dal presente contratto relativamente alla disciplina del subappalto;	
	✓ nei casi di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla SSIF per ritardo nell'inizio e/o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienze che in relazione alle caratteristiche e finalità dell'appalto, vengono contrattualmente configurate, ciascuna in via autonoma, come inadempimento grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi ed alle condizioni stipulate;	
	✓ nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori al Decreto Legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal Coordinatore per la Sicurezza.	
	28.2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio troveranno applicazione le modalità stabilite dal D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.	
	28.3. L'Appaltatore, in esito alla risoluzione o rescissione del contratto, al recesso della SSIF, alla necessità di eseguire d'ufficio, anche parzialmente, i lavori ed ad ogni altra ipotesi di estinzione del vincolo negoziale, prende atto e presta fin d'ora il	
		Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. Il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Claudio Lodoi

proprio consenso, rinunciando ad ogni eccezione e/o opposizione di sorta, all'immissione della SSIF nel possesso e nella detenzione materiale del cantiere o di parte dello stesso fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore della custodia, guardiania e buona conservazione delle opere sino al momento di tale immissione in possesso.

**ART. 29. – PENALI.**

29.1. Violazione della normativa regolante i subappalti e del divieto di subappalto di cui all'art. 22 comma 1. Si rimanda all'articolo di contratto relativo.

29.2. Violazione delle norme in materia di trattamento e tutela dei lavoratori e rapporti con gli enti previdenziali. Si rimanda all'articolo di contratto relativo.

29.3. Violazione dei termini di inizio lavori e di presentazione del programma dei lavori. Si rimanda all'articolo di contratto relativo.

29.4. Violazione dei termini di ultimazione lavori Si rimanda all'articolo di contratto relativo.

29.5. Violazione delle norme di sicurezza e igiene sul lavoro: la violazione delle norme di sicurezza e igiene sul lavoro comporterà l'applicazione di una penale pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

29.6. Violazione degli obblighi e/o degli oneri contrattualmente previsti a carico dell'Appaltatore: le violazioni alle prescrizioni contrattuali non indicate nei precedenti punti del presente articolo, la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, del Direttore d'Esercizio, della SSIF o del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la lentezza nell'esecuzione dei lavori e/o la carenza di organizzazione potranno comportare l'assoggettamento dell'Appaltatore a penalità che varieranno da un minimo di € 250,000 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni singola violazione. In caso di inadempienza grave o ripetuta alle obbligazioni

	contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, la SSIF ha la facoltà di sospendere i	
	pagamenti fintanto che l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione,	
	attitudine e volontà di assolvere le obbligazioni contrattuali con la diligenza richiesta.	
	Tali sospensioni di pagamento non danno luogo ad interessi di sorta.	
	29.7. Le citate penali potranno essere anche cumulate tra loro ed è, comunque, fatto	
	espressamente salvo il risarcimento del maggior danno. Indipendentemente	
	dall'applicazione delle richiamate penali è in facoltà del responsabile del	
	Procedimento promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto	
	previste dal D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.	
	29.8. Tutte le penali previste nel presente articolo potranno essere applicate a	
	discrezione del Responsabile del Procedimento anche sui singoli Stati di	
	Avanzamento Lavori senza attendere il conto finale.	
	29.9. E' in facoltà della SSIF (sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti),	
	su motivata richiesta dell'Appaltatore, procedere alla totale o parziale	
	disapplicazione delle penali, anche per ragioni meramente equitative.	
	<b>ART. 30. - DOCUMENTI CONTABILI E RISERVE DELL'APPALTATORE.</b>	
	30.1. Le riserve dell'Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le	
	modalità di cui all'art. 31 del Capitolato Generale approvato con D.M. LL. PP. n.	
	145/2000.	
	30.2. Laddove l'importo delle riserve iscritte nei documenti contabili superi i limiti	
	indicati dall'art. 240 del D.lgs. 163/2006 si fa luogo alla procedura di accordo bonario	
	ai sensi del precitato articolo. E' fatta salva la facoltà della SSIF di definire in via	
	amministrativa quelle riserve e pretese dell'Appaltatore che in ragione del valore o	
	del tempo di insorgenza non sono state oggetto del procedimento di accordo	
	bonario, anche successivamente alla trasmissione degli atti di collaudo.	

Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A.  
 Il Presidente ed Amministratore Delegato  
 Dott. Claudio Lodolì

30.3. In ogni caso i termini previsti dall'Art. 32 del D.M. LL. PP. n. 145/2000 non trovano applicazione nel presente contratto in quanto è necessaria per la definizione delle riserve l'autorizzazione del Ministero concedente. Pertanto nulla sarà dovuto all'Appaltatore per il mancato rispetto dei tempi.

**ART. 31. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.**

31.1. Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del contratto di appalto e/o comunque con queste connesse, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno decise da un Collegio Arbitrale secondo le modalità previste dagli artt. 239 ss. del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

31.2. E' fatta salva la facoltà delle parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria ordinaria o, per la parte convenuta, di declinare il giudizio arbitrale a favore dell'Autorità Giudiziaria ordinaria nel termine di cui all'art. 810 c.p.c..

**ART. 32. - CLAUSOLA INTERPRETATIVA.**

32.1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge o di contratto, le Parti convengono che tutte le clausole del presente contratto, come degli atti dallo stesso richiamati, nel caso di dubbio, debbano essere interpretate nel senso più favorevole alla SSIF e ciò in funzione del preminente interesse, anche di natura pubblica, a che sia garantito un continuo, regolare e migliore esercizio ferroviario.

Atto soggetto ad IVA.

-----

Domodossola, xx.xx.xxxx

SOCIETA' SUBALPINA di IMPRESE FERROVIARIE  
Il Presidente ed Amministratore Delegato  
(Dr. Claudio Lodoli)

-----

Ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del C.C. si approvano espressamente i seguenti

	articoli:	
	ART. 1. VALORE DELLE PREMESSE	
	ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO	
	ART. 3. DESCRIZIONE DELLE OPERE	
	ART. 4. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO E OSSERVANZA DI	
	PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE	
	ART. 5. DOMICILIO DELL'APPALTATORE	
	ART. 6. CAUZIONI E GARANZIE	
	ART. 7. CONSEGNA DEI LAVORI	
	ART. 8. ORDINI DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI	
	ART. 9. AMMONTARE, FORMA E PREZZI D'APPALTO	
	ART. 10. VARIAZIONI AI LAVORI - AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI	
	ART. 11. PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO E MODALITA' DI VALUTAZIONE	
	DEI LAVORI	
	ART. 12. RITARDI NEI PAGAMENTI DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO	
	ART. 13. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
	ART. 14. SOSPENSIONE DEI LAVORI	
	ART. 15. PROROGHE	
	ART. 16. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI	
	ART. 17. ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	
	ART.18. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI E RAPPORTI CON GLI	
	ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ED INFORTUNISTICI	
	ART. 19. DANNI DA FORZA MAGGIORE	
	ART. 20. PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RITROVATI	
	ART. 21. DIFETTI DI COSTRUZIONE	

Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A.  
 Il Presidente ed Amministratore Delegato  
 Dott. Claudio Lodoi

ART. 22. SUBAPPALTO

ART. 23. PROGRAMMA DEI LAVORI

ART. 24. ACCERTAMENTI ED ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA SICUREZZA SUL  
LAVORO

ART. 25. DISEGNI COSTRUTTIVI E DI DETTAGLIO – DOCUMENTAZIONE  
TECNICA

ART. 26. COLLAUDO – CONSEGNA DELLE OPERE

ART. 27. RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO

ART. 28. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI  
LAVORI

ART. 29. PENALITA'

ART. 30. DOCUMENTI CONTABILI E RISERVE DELL'APPALTATORE

ART. 31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 32. CLAUSOLA INTEPRETATIVA

Domodossola,

SOCIETA' SUBALPINA di IMPRESE FERROVIARIE  
Il Presidente ed Amministratore Delegato  
(Dr. Claudio Lodoli)